



S E N T E N Z A N . 3 7 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Michele ORICCHIO

Presidente

Eugenio MUSUMECI

Giudice relatore

Gabriele PEPE

Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio ad istanza di parte iscritto al n° 71202 del registro
di segreteria,

R I A S S U N T O D A

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, avente sede a Roma in via
Giuseppe Grezar n° 14, codice fiscale 13756881002, in persona del
legale rappresentante *pro tempore* ed in qualità di successore
universale di Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., rappresentato e
difeso dall'avv. Viviana De Bello (del foro di Salerno), nonché
elettivamente domiciliato a Napoli in piazza Giulio Rodinò n° 18 presso
lo studio dell'avv. Alfonso Pisanzio (del foro di Napoli);

C O N T R O

CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM, avente sede a Capaccio (SA) in via
Magna Grecia n° 341, codice fiscale 81000270652, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso

dall'avv. Giovanni Filosa (del foro di Salerno), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Massimo Stanzione n° 12 presso lo studio dell'avv. Ezio Elefante (del foro di Napoli);

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro *pro tempore*, non costituito;

AGENZIA DELLE ENTRATE, avente sede a Roma in via Giorgione n° 106, codice fiscale 06363391001, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito;

NONCHÉ CON L'INTERVENTO DELLA
PROCURA REGIONALE presso questa Sezione, in persona del
S.P.G. Michele Ferrante.

§ § §

FATTO

1. Con ordinanza n° 156/2023, da intendersi qui integralmente richiamata anche per quanto concerne lo svolgimento dell'odierno giudizio anteriormente alla pronuncia della medesima, questa Sezione ha rilevato d'ufficio una questione in tema di abbandono del giudizio stesso. Perciò, ai sensi del secondo comma dell'art. 101 c.p.c., è stato assegnato alle parti un termine di trenta giorni entro cui depositare memoria riguardo alla suddetta questione, altresì riservando la decisione in merito ad essa.

2. Quindi, con memoria depositata il 28 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (d'ora in poi: l'AdER) ha sottolineato una serie di circostanze che, *in facto*, escluderebbero il configurarsi della fattispecie di abbandono del giudizio; ha altresì

escluso che tale istituto risulti applicabile ad un giudizio in primo grado; ed infine ha espresso l'avviso secondo cui l'ordinanza n° 28/2019, benché originariamente non contenesse la fissazione di una successiva udienza collegiale, dovesse reputarsi integrata dal giudice monocratico allorché questi, una volta espletato l'incombente istruttorio in vista del quale egli era stato designato con quella medesima pronuncia, il 15 ottobre 2019 aveva chiesto al presidente della Sezione stessa di fissare una nuova udienza collegiale.

Invece, con memoria prodotta il 4 settembre 2023, il Consorzio di bonifica di Paestum ha condiviso la tesi secondo cui l'odierno giudizio dovesse reputarsi abbandonato.

3. Infine all'udienza del 19 ottobre 2023 la causa è stata discussa dalle parti costituite e dalla Procura regionale, venendo poi trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. In punto di fatto l'AdER ha evidenziato l'esistenza di una nota del 15 ottobre 2019 tramite cui, a suo dire, l'ordinanza n° 28/2019 doveva reputarsi integrata, quanto alla fissazione di una nuova udienza collegiale, dal giudice monocratico che con quella pronuncia era stato designato affinché curasse l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.

Tuttavia tale valenza integrativa deve palesemente escludersi per una pluralità di ragioni, atteso che:

- pur considerando i trentun giorni di sospensione feriale, alla data del 15 ottobre 2019 era ormai spirato il termine perentorio di sei

mesi, dal deposito di quell'ordinanza e, tanto più, dall'udienza collegiale svoltasi il 23 gennaio 2019, entro il quale il comma 11 dell'art. 99 c.g.c. avrebbe consentito un'eventuale integrazione;

- ovviamente quest'ultima, vista la sua matrice collegiale, poteva venir disposta soltanto dal collegio stesso e non già dal giudice monocratico e nemmeno dal presidente di questa Sezione;
- comunque questi non ha inteso raccogliere la sollecitazione a fissare una nuova udienza e tale suo implicito orientamento è stato reso palese alle parti il 9 ottobre 2020, notiziandole riguardo al compiuto espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.

5. Inoltre, invocando l'art. 99 c.g.c., l'AdER stesso riconosce che quest'ultimo, al pari del successivo art. 111, si applica "... anche ai giudizi in corso", secondo quanto sancito dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 2 delle disposizioni transitorie del codice stesso: perché ambo tali norme sono ricomprese nel titolo III della parte II.

A sua volta, per un verso, il comma 3 dell'art. 111 prevede l'estinzione per il caso di abbandono: cioè "... se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura"; mentre il comma 4 sancisce che "l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza". E nessuna limitazione risulta ivi dettata in riferimento a un dato grado di giudizio.

6. Infine è palese come la fattispecie di abbandono sia venuta a perfezionarsi, a tutto concedere, nell'intervallo più che biennale tra la già menzionata comunicazione alle parti, riguardo all'avvenuto espletamento dell'incombente istruttorio di cui

all'ordinanza n° 28/2019, e la data del 10 gennaio 2023 nella quale il presidente di questa Sezione ha emesso il nuovo decreto di fissazione d'udienza. Perciò deve escludersi che quest'ultimo provvedimento possa aver eliso un effetto estintivo ormai compiutosi "di diritto": secondo quanto sancito dal già ricordato comma 4 dell'art. 111 c.g.c..

7. La conseguente declaratoria di estinzione dell'odierno giudizio comporta, in virtù del comma 8 di quel medesimo art. 111, il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando riguardo al giudizio n° 71202, dichiara l'estinzione del giudizio, senza che vi sia luogo a provvedere riguardo alle spese di lite.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Eugenio Musumeci)

(Michele Oricchio)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 23/01/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)